



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Istituto Comprensivo Statale I.C. I° Anagni
V.le Regina Margherita s.n.c. 03012 Anagni(Fr)-Codice Meccanografico FRIC84400V
☎ 0775.727018 fax.0775/726127 ✉ FRIC84400v@istruzione.it - FRIC84400v@pec.istruzione.it
<http://primoistitutocomprendivo-anagni.it> - C.F.80012760601

Anno Scolastico 2020/21

GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Ruoli responsabilità compiti

D. Lgs 81/2008

ORGANIGRAMMA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

“Servizio di prevenzione e protezione dai rischi”: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

DATORE DI LAVORO DIRIGENTE SCOLASTICO Dottor Marco Saccucci				
"Datore di lavoro": il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione..."				
DIRIGENTI «Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa».	DSGA Dott.ssa Anna M. Canestraro Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi	PRIMO COLLABORATORE Docente Morrea Sabrina		
PREPOSTI Preposto": persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.	COORDINATORI DI PLESSO			
	Sede Centrale Franza V. Russo P. Cianfrocca C.	S. Bartolomeo Zuccotti L. Filippi M.G.	Osteria Fontana Lupo M.C. Tagliaboschi S. Moroni L.	Prato Morrea E. Cacciatori V.
RSPP Amalio Rosati Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione" Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi".	MEDICO COMPETENTE Dott. Giovanni De Luca “Sanitario in possesso dei titoli professionali e dei requisiti previsti dall'articolo 38 dello stesso decreto, che collabora alla valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria, a tutela dello stato di salute e della sicurezza dei lavoratori”.			
ASPP Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione “Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di Prevenzione e protezione	Sede Centrale Vari A.	S. Bartolomeo Filippi M.G.	Osteria Fontana Lupo M.C.	Prato Cacciatori V.
R.L.S. Vittoria Franza Rappresentante dei Lavoratori “Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”.	LAVORATORI “Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale , svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato , con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere , un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”			

ADDETTI ALLA GESTIONE EMERGENZE

“Addetti alle emergenze”: lavoratori, designati dal Datore di lavoro ed appositamente formati per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e comunque, di gestione dell'emergenza.

ORDINE DI SCUOLA	Coordinatori di Plesso	ADDETTI GESTIONE EMERGENZE E LOTTA ANTINCENDIO	ADDETTI PRIMO SOCCORSO
SEDE CENTRALE			
Scuola Infanzia	Franza Vittoria	Cersosimo Tatiana Morini Anna Orlandini Paola Pigliacelli Gina Proia Maria Grazia	Cardillo M. Antonietta Ciucci Monica Franza vittoria Orlandini Chiara Stavole Monica
Scuola Primaria	Russo Paola	Arnò Maria Fiorella Cristiani Rita De Angelis Barbara Divizia Fabiola Fiorini Angela Enrica Palombi Pasqua Principi Daniela Quattrocchi Paola Testani Antonia Turchi Laura Turri Paola	Tagliaboschi Stefania Ventrelli Camilla Cofra Paola Giammaria M. Antonietta Lugnini Alessandra Maliziola M. Caterina Roscio Anna Quattrocchi Paola Roscio Anna Russo Paola Valeri Stella
Scuola Sec.1° Grado	Cianfrocca Cristina	Frattale Pierluigi	Cianfrocca Cristina Romiti Alessandra
PLESSO SAN BARTOLOMEO			
Scuola dell'Infanzia	Zuccotti Lorenza	Cedrone Riccardo Ciolfi Wanda Recchia Donatella	Beccaccioli M. Carla Colavecchi Assuntina Zuccotti Lorenza
Scuola Primaria	Filippi Maria Grazia	Casini Rita Brunella Esilde Fadanelli Stefano	Arquilla Tiziana Brunella Esilde Morrea Federica
PLESSO OSTERIA DELLA FONTANA			
Scuola Primaria	Tagliaboschi Sandra	Atturo Caterina Gabrielli Chiaralisa Pierron Maria Romiti Luciana	Cerasaro Maura Rontani Stefania Tagliaboschi Sandra Uccioli Francesca
Scuola Sec.1°	Moroni Laura	Moroni Laura	Formicola Giorgio
PLESSO SAN CESAREO			
Scuola dell'Infanzia	Lupo M. Cristina	Ferrara Anna Marinelli A. Maria Vari Angela	Lupo Maria Cristina Palummo Sara Toscano M. Pina Tozzi Magni M. Teresa
PLESSO PRATO			
Scuola dell'Infanzia	Morrea Francesca	Coladarci Stefania Stazi Eleonora	Morrea Francesca Stazi Eleonora
Scuola Primaria	Cacciatori Viviana	Cerasaro Eliana D'Angeli Pierluigi	Giudici Laura Martini Maria Rita

I compiti e gli incarichi sono assegnati dal Dirigente Scolastico e sono formalizzati mediante sottoscrizione di nomina contenente sinteticamente le operazioni da svolgere.

Addetto alle emergenze:

Antincendio ed Evacuazione di Emergenza

Provvedere agli interventi di emergenza antincendio con le modalità stabilite dal Piano di emergenza.

- verifica sistematica relativa alla collocazione ed integrità dei presidi antincendio
- verifica sistematica della segnaletica di emergenza
- verifica sistematica della funzionalità dell'illuminazione di emergenza
- verifica sistematica della fruibilità delle uscite di emergenza
- verifica sistematica della fruibilità delle vie di fuga con particolare riferimento ad eventuali ostacoli
- verifica periodica dell'efficienza dei presidi antincendio
- verifica periodica della segnaletica e della funzionalità dei dispositivi di sicurezza degli impianti (elettrico, termico, di sollevamento ecc.)
- verifica periodica dei locali destinati a depositi, magazzini ed archivi per il relativo carico di incendio
- tenuta del registro dei controlli periodici antincendio nelle parti di competenza

Addetto alle emergenze: Primo Soccorso

Provvedere agli interventi di Primo soccorso con le modalità stabilite dal Piano di emergenza.

Inoltre, nell'ambito delle procedure di miglioramento e mantenimento delle misure di prevenzione e protezione sarà suo compito la:

- verifica sistematica relativa alla collocazione ed integrità della cassetta di primo soccorso;
- verifica periodica della completezza, per l'eventuale sostituzione o reintegrazione, del contenuto della cassetta di primo soccorso;
- verifica mensile del registro infortuni per la rilevazione di eventuali infortuni ricorrenti;
- tenuta del registro dei controlli periodici antincendio nelle parti di competenza.

Collaboratori scolastici in servizio ai piani (per il piano di competenza)

- ❖ Verifica quotidiana dei corpi illuminanti;
- ❖ verifica quotidiana della funzionalità dei servizi igienici e dell'impianto idrico;
- ❖ verifica quotidiana dell'integrità e chiusura dei quadri elettrici di piano;
- ❖ verifica settimanale della funzionalità degli interruttori differenziali nei quadri elettrici di piano.

Collaboratori scolastici in servizio al piano quadri

- ❖ Verifica quotidiana dell'integrità e chiusura del quadro elettrico generale;
- ❖ Verifica settimanale della funzionalità degli interruttori differenziali nel quadro elettrico generale;
- ❖ Verifica settimanale del sistema di segnalazione di allarme ed evacuazione.

Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione

- Individuare i fattori di rischio (anche tramite la lettura quotidiana del Registro delle segnalazioni dei lavoratori);
- valutare i rischi medesimi e individuare delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive ed i sistemi di cui all'art. 4 comma 2 lettera b, e i sistemi di controllo di tali misure; elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 11;
- fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo.

SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

NOME COGNOME	PLESSO	PIANO	AREA
Monica Stavole	Sede Centrale	Terra	Ala destra
Giacomina Gianni	Sede Centrale	Terra	Ala sinistra
Riccardo Palmieri	Sede Centrale	Primo	Ala sinistra
Tiberio Pesoli	Sede Centrale	Primo	Ala destra
Daniela Principi	Sede Centrale	Primo	Ala sinistra
Lucilla D'angeli	Sede Centrale	Secondo	Ala dx e sx
Stefano Fadanelli	San Bartolomeo	Terra	Ala destra
Lorenza Zuccotti	San Bartolomeo	Terra	Ala sinistra
Anna Maria Marinelli	San Cesareo	Terra	Ala destra
Sandra Tagliaboschi	Osteria della Fontana	Terra	Ala sinistra
Laura Moroni	Osteria della fontana	Terra	Ala sinistra
Pierluigi D'Angeli	Prato	Primo	Ala destra
Coladarci Stefania	Prato	Terra	Ala sinistra

Sarà compito dei predetti funzionari:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, accertare le infrazioni, contestare immediatamente al trasgressore la violazione, verbalizzandola con l'apposita modulistica;
- notificare, tramite gli uffici amministrativi, la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare ed ai trasgressori, comunque identificati, che hanno rifiutato la notifica



La normativa

Le prime norme riguardanti il divieto di fumo a tutela dei minori risalgono al **Regio Decreto 2316 del 24.12.1934**, tuttora in vigore, nella parte in cui prescrive il divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico (art. 25).

Il controllo dell'esposizione al fumo di tabacco ha una prima regolamentazione con la **L. 584 dell'11.11.1975**, avente per oggetto: "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico".

Con tale norma il legislatore formula un elenco di luoghi nei quali è vietato fumare, tra questi sono descritti anche i locali di pertinenza delle scuole anche se limitatamente alle sole "aule delle scuole".

Venti anni dopo, per chiarire gli aspetti controversi della legge, viene emanata la **Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995**: "Divieto di fumo in determinati locali

della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici". Il legislatore, facendo propria l'interpretazione fornita in precedenza dal TAR Lazio, specifica l'ambito applicativo del divieto di fumo fornendo i criteri interpretativi rispetto ai locali in cui si applica il divieto ed indicando per le aule scolastiche: le aule delle scuole di ogni ordine e grado.

La direttiva stabilisce anche che, nei locali in cui si applica il divieto, devono essere esposti cartelli con l'indicazione del divieto, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare, dell'autorità cui compete accertare le infrazioni.

Stabilisce anche che i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio devono individuare in ciascuna di esse uno o più funzionari incaricati di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferirne all'autorità competente.

Ulteriori precisazioni in ordine ai locali in cui si applica il divieto di fumo, alle competenze dei dirigenti per la sua applicazione, alle sanzioni ed alla modalità d'applicazione nei locali aperti al pubblico sono state fornite dalla **Circolare n°4 del 28.3.2001** del Ministero della Sanità "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo".

In tale circolare sotto la voce "Elenco esemplificativo dei locali in cui si applica il divieto di fumo" si riporta: "*scuole di ogni ordine e grado, comprese le università (aule, corridoi, segreteria studenti, biblioteche, sale di lettura, bagni, ecc)*".

La normativa è stata ulteriormente definita con la **Legge 16 gennaio 2003 n. 3** - "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", entrata in vigore nel 2005, che nel Capo IX (Disposizioni in materia di tutela della salute) all'art. 51 si occupa di "Tutela della salute dei non fumatori" estendendo il divieto di fumo a tutti i locali chiusi, con le sole eccezioni dei locali riservati ai fumatori e quelli privati non aperti ad utenti e al pubblico.

In attuazione della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, in data **16 dicembre 2004** in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, è stato sancito l'Accordo (pubblicato nella G.U. n° 303 del 28.12.2004) che definisce le procedure per l'accertamento delle infrazioni, l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto e di quelli deputati ad irrogare le relative sanzioni. Ulteriori precisazioni sono state infine fornite in data **17 dicembre 2004**, dal **Ministero della Salute** con la circolare "Indicazioni interpretative e attuative conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 51 della L. 3/2003 sulla tutela della salute dei non fumatori".

Infine, con l'emanazione del **D.L. 104 del 12.9.2013**, il divieto viene esteso anche alle pertinenze esterne degli edifici scolastici ed al fumo delle sigarette elettroniche all'interno degli edifici.

Sanzioni

Per effetto della legge 3/2003, come modificata dalla legge 30.12.2004 n° 311, la sanzione amministrativa per i trasgressori è stabilita nel pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. L'importo della sanzione è raddoppiato se la violazione è avvenuta in presenza di donne in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a dodici anni (da € 55,00 a € 550,00).

La normativa prevede il pagamento della sanzione in misura ridotta: al fine di accedere a tale possibilità il contravventore, entro il 60° giorno dalla notifica, deve effettuare il pagamento di una somma pari al doppio della sanzione minima.

In caso di mancato pagamento o di notifica dello stesso, entro il 60° giorno dalla data dell'accertamento o della comunicazione a mezzo posta, gli uffici amministrativi provvederanno ad informare il Prefetto territorialmente competente trasmettendo copia del verbale con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200 a € 2000.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.